

REGOLAMENTO (CEE) N. 3165/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****che istituisce una tassa all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari
contenenti zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1603/74 stabilisce che, se all'esportazione di zucchero bianco viene riscosso un prelievo superiore a 5 unità di conto per 100 kg, può essere decisa la riscossione di una tassa all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, contenenti almeno il 20 % di saccarosio o di altri zuccheri convertiti in saccarosio;

considerando che il prelievo riscosso all'esportazione di zucchero bianco è pari attualmente a circa 100 unità di conto per 100 kg;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di attuazione della misura in parola dimostra che la sua efficacia rischia di essere compromessa, ove lo zucchero venga esportato sotto forma di alcuni dei prodotti lattiero-caseari disciplinati dal regolamento (CEE) n. 804/68; che tale pericolo sussiste soprattutto per i prodotti aventi un tenore di zucchero relativamente elevato; che è pertanto opportuno applicare a questi prodotti una tassa all'esportazione calcolata in base al prelievo all'esportazione di zucchero;

considerando che la tassa all'esportazione ha per scopo di garantire l'approvvigionamento in zucchero del mercato comunitario; che, in considerazione di questo obiettivo, della situazione dei mercati dello zucchero, nonché delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in

causa, è d'uopo fissare l'importo della tassa all'esportazione a 20 unità di conto per 100 kg di zucchero addizionato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3162/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che stabilisce modalità d'applicazione per la riscossione di una tassa all'esportazione su taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso, di latte e di ortofrutticoli, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽⁴⁾, fissa le norme necessarie per l'applicazione di detta tassa all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene riscossa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso di saccarosio addizionato (compreso lo zucchero invertito, calcolato in saccarosio) superiore al 35 %.

La tassa non viene tuttavia riscossa per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B II, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore in peso di materia secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %.

2. L'importo della tassa all'esportazione è di 20 unità di conto per 100 kg di saccarosio addizionato (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

3. Se per un prodotto di cui al paragrafo 1 è stato fissato in anticipo solo uno dei due elementi della restituzione, si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3162/74.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
